

STUDIO LEGALE M.P.F.  
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Viale Carso n. 57 - 00195 - Roma  
Tel. 06.39734918 - Fax 06.39738817  
E-mail: c.pellegriniquarantotti@studiolegalempf.it  
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

Per

**DI NICOLANTONIO SARA** (C.F.: DNCSRA97H59A488C), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Carso n. 57, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.39738817 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

**- Ricorrente -**

Contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, **Università degli Studi de L'Aquila**, in persona del Rettore pro tempore.

**- Resistenti -**

E nei confronti di

**Ricci Laura Pia, Scarati Francesco**

**- Eventuali controinteressati -**

\* \* \* \* \*

**per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei**

A) del provvedimento di non ammissione dell'odierna ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2017/2018, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 3 ottobre 2017, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato in data 29 settembre 2017 sul portale University e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> in data 19 settembre 2017, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477;

D) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2017/2018, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

E) del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018” (doc. n. 1)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 *“Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018” (doc. n. 2)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 n. 523 *“Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2017/2018” (doc. n. 3)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del MIUR e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti, costituita con Decreto Ministeriale n. 293/2017, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

I) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

J) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

K) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2017/2018 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 Rep. Atti n. 69/CSR, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

L) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999;

M) della determinazione del M.I.U.R., per l'anno accademico 2017/2018, di concerto con il Ministero della Salute, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, riducendo l'offerta formativa degli Atenei al fine di contemperarla in relazione all'inferiore parametro del fabbisogno professionale;

N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

O) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

P) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione della ricorrente ai predetti corsi di studi.

### **FATTO**

L'odierna ricorrente, in data 5 settembre 2017, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, al

fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 ed allegati, nonché dal relativo bando dell'Università.

In particolare, **la ricorrente** effettuava il test presso **l'Università degli Studi de L'Aquila** (che costituisce la prima sede scelta) e conseguiva l'**elevato punteggio di 58,2 (doc. n. 4)**.

La ricorrente, quindi, veniva a conoscenza della avvenuta sua mancata ammissione ai predetti corsi e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della graduatoria, nell'area riservata agli studenti nel portale University, in data 3 ottobre 2017, ed i successivi scorrimenti della stessa.

Ciò premesso, l'esclusione dall'accesso al corso di laurea è illegittima e, previa iscrizione con riserva della ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I**

**Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.**

**I.1.** Ai sensi della **Legge n. 264/1999**, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In particolare, l'**art. 3** della predetta Legge stabilisce testualmente che: "**1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:**

**a)** *determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca*

scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

**b)** ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

**c)** determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale ...

**2. La valutazione dell'offerta potenziale**, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.”

In tale quadro, quindi, la Legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del M.I.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, **in via principale**, **“sulla base”** della valutazione dell'**offerta potenziale del sistema universitario** e **(solo)** **“tenendo anche conto”** del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Pertanto, **il criterio principale e fondamentale** per la determinazione del contingente di posti – stando ad una corretta lettura della Legge n. 264/1999 – è, senza alcun dubbio, quello riconducibile all'**offerta potenziale delle Università**; di contro, il parametro del fabbisogno di professionalità costituisce un mero indice di riferimento e non il criterio fondamentale su cui decretare il numero dei posti, addirittura riducendo drasticamente l'offerta formativa degli Atenei (come avvenuto, illegittimamente, per l'a.a. 2017/2018).

A riprova della corretta interpretazione normativa nel senso suindicato, si osserva come il comma 2 del medesimo art. 3 stabilisce tutta una serie di parametri per stabilire i criteri di valutazione dell'offerta potenziale delle università, al fine di determinare i posti disponibili (aule, strutture, docenti, ecc.); mentre nulla specifica in merito ai parametri per la individuazione del fabbisogno.

**I.2.** Ebbene, nel caso de quo, alla luce di quanto sopra rilevato, **la determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2017/2018 – di gran lunga inferiore rispetto agli anni passati – è assolutamente illegittima**, in quanto, dalla documentazione in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive delle Università, così come deliberata dai rispettivi organi accademici, in spregio, quindi, della previsione normativa di cui al richiamato art. 3 della Legge n. 264/1999 (*doc. n. 5, delibere di Università relative all'offerta formativa comunicata al M.I.U.R.*).

Invero, lo stesso **Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580** “*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018*” e lo stesso **Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 n. 523** “*Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2017/2018*”, attestano che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria è stato determinato **riducendo l'offerta formativa degli Atenei** al fine di contemperarla in relazione all'inferiore parametro del fabbisogno professionale. In pratica, **pur avendo le Università manifestato la disponibilità per una maggiore offerta di posti**, questi **sono stati indebitamente ridotti** in ragione di un “asserito” inferiore fabbisogno produttivo di medici e di odontoiatri (*cfr. doc. nn. 2 e 3*).

A titolo di mero esempio, si rileva come **l'Università di Messina** abbia deliberato una **offerta formativa** (e quindi una capacità recettiva di studenti) pari a **210 posti**, a fronte di **(soli) 168 posti “concessi” dal M.I.U.R.** E così è avvenuto per la quasi totalità delle Università italiane.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore – **e ciò risulta per tabulas** – all'offerta

formativa delle Università, parametro fondamentale **“sulla base”** del quale (così dice l’art. 3 della Legge n. 264/1999) deve essere calcolato, per l’appunto, il predetto contingente.

Del resto – a conferma di quanto sopra – si rileva come, rispetto agli anni passati, il contingente di posti, a livello nazionale, soprattutto per il corso di medicina e chirurgia, è stato ridotto a 9100 posti, rispetto a 9224 posti banditi per l’a.a. 2016/2017, rispetto a 9530 posti banditi per l’a.a. 2015/2016, nonché rispetto a 9983 posti banditi per l’a.a. 2014/2015, nonché, infine, rispetto a 10.157 posti banditi per l’a.a. 2013/2014.

Ne deriva l’assoluta illegittimità della determinazione del contingente di posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativo all’anno accademico 2017/2018 e, di conseguenza, i **DD.MM. impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono il maggior contingente previsto dall’offerta formativa degli Atenei.**

**I.3.** Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito per quest’anno (in linea con l’offerta formativa delle Università), **l’odierna ricorrente**, in base alla sua posizione in graduatoria ed all’elevato punteggio complessivo ottenuto, **ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte**, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi.

**I.4.** Si contesta, altresì, comunque, il mancato espletamento di accertamenti precisi sul parametro del fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra.

Infatti, soprattutto con riferimento a quest’ultimo parametro, si rileva, in primo luogo, come in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l’introduzione dell’elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale o regionale, evidentemente riconducibile al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi – al più – riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

Del resto, qualsiasi medico o odontoiatra laureatosi e specializzatosi in Italia può liberamente svolgere la propria attività professionale in qualsiasi altro Stato membro, così come ogni medico od odontoiatra comunitario può, liberamente e senza limiti, stabilire la propria attività professionale nel nostro paese.

A tale riguardo, si osserva come lo stesso Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25

maggio 2017 Rep. Atti n. 69/CSR, nel quale viene determinato tale fabbisogno, faccia riferimento ad un “progetto europeo”.

Tale considerazione non solo evidenzia il contrasto della previsione normativa in esame con quelle comunitarie richiamate e con le disposizioni costituzionali rubricate, ma rende i provvedimenti impugnati del tutto illogici, non potendosi individuare la *ratio* di una normativa, che impone all'amministrazione, da un lato, di effettuare delle scelte sulla base di parametri comunque limitati territorialmente al livello nazionale, se non regionale, dall'altro, di adottare, sulla base di tali scelte, provvedimenti produttivi di effetti, diretti ed indiretti, a livello comunitario.

In secondo luogo, appare evidente l'irrazionalità e l'incostituzionalità di una normativa che impone la determinazione del numero massimo di studenti da iscrivere ai corsi universitari sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo del momento, per professionalità che entreranno nel mondo del lavoro dopo non meno di sette anni e nel caso di specializzazioni non prima di dodici - quindici anni!!!

**I.5.** Tali censure, peraltro, già in passato, hanno trovato l'orientamento favorevole da parte del **T.A.R. Lazio, Sezione III bis (sentenza n. 2788 del 18 marzo 2009)**, il quale *“rimeditando ed approfondendo il proprio precedente orientamento”* ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con il quale il ministero aveva ridotto il numero dei posti disponibili, comunicato dagli atenei, sulla base del “fabbisogno sociale e produttivo”, censurando il carattere nazionale dello stesso, alla luce delle esigenze comunitarie di libera circolazione delle professioni.

Pertanto, anche in tale quadro, si contestano le determinazioni ministeriali in quanto illegittime.

**I.6.** Del resto, l'esperienza degli anni passati ci ha insegnato che le Università sono state in grado di garantire un'offerta formativa ben più elevata rispetto ai posti banditi, atteso che, all'esito del contenzioso dinanzi alla Giustizia Amministrativa hanno trovato ingresso, in sovrannumero, ai corsi di laurea in questione circa 7.000 studenti in più per l'a.a. 2014/2015 e circa 4.000 studenti in più per l'a.a. 2013/2014.

Ciò a dimostrazione che il numero degli studenti originariamente indicato dal M.I.U.R. e dagli atenei risultava di gran lunga inferiore rispetto alla effettiva capacità, con conseguente tacita ammissione della carenza e/o erroneità di tale attività istruttoria espletata.



Ebbene, quest'anno si versa in situazione analoga a quella degli anni passati, determinandosi, in tal modo, una evidente violazione della normativa rubricata, in quanto non è dato di comprendere sulla base di quali criteri possa essere avvenuta la suindicata indebita riduzione dei posti.

Inoltre, non poche perplessità sorgono in merito al corretto espletamento della predetta attività istruttoria degli Atenei, in merito all'offerta formativa deliberata ed, in tale quadro, si contestano le relative deliberazioni degli organi accademici.

Pertanto, in conclusione, si contestano sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli atenei (ove carenti di istruttoria), in quanto il contingente dei posti stabilito per l'a.a. 2017/2018 è stato determinato in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 264/1999. Ad ogni modo, ci si riserva di ulteriormente dedurre sul punto, non appena tutte le Università avranno evaso le istanze di accesso agli atti relative alle delibere accademiche riguardanti l'offerta formativa.

Ciò posto, in accoglimento della presente censura, si chiede che **la ricorrente possa essere iscritta a copertura dei posti di cui all'offerta formativa delle Università**, in quanto rimasti liberi, a seguito della indebita riduzione dei posti adottata dal M.I.U.R. (di fatto, quindi, nemmeno si tratterebbe di un "sovrannumero").

## II

**Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.**

**II.1.** Occorre, altresì, porre in rilievo l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi ed alla **tipologia delle domande somministrate nel test**, in quanto **in palese violazione della Legge n. 264/1999.**

In particolare, tale normativa, prevede all'**art. 4** che "*L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ...*"

Ebbene, nel caso di specie, il **Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477**, all'art. 2, *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”* ha previsto – in violazione della suindicata norma di legge – che *“2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; **venti (20) di ragionamento logico**; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”*.

Ebbene, è di tutta evidenza la palese violazione, da parte del M.I.U.R., della disposizione di cui all'art. 4 della Legge n. 264/1999, laddove, su 60 domande somministrate **solo 2** riguardano l'argomento di **cultura generale**, 38 sono di fisica, matematica, chimica e biologia (ritenute discipline oggetto dei corsi medesimi) e **(ben) 20 (!!!)** vengono inquadrare nel **“ragionamento logico”**, per l'appunto, **categoria assolutamente non prevista dal Legislatore**, il quale, in forza della riserva di legge indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 383/98, ha stabilito che l'ammissione al corso di laurea deve avvenire – si ribadisce – *“previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”*.

Del resto, la **ratio** della norma è quella di fondare la prova di accesso ai corsi di laurea in questione sulla base di una **cultura generale acquisita durante il percorso scolastico**, così da attribuire un valore al merito degli studi svolti durante la scuola secondaria superiore (in tal senso nella selezione 2013/2014 era stato anche introdotto anche il c.d. bonus maturità, purtroppo, con risultato fallimentare a seguito di gravi errori del M.I.U.R. nella gestione della graduatoria).

Il test di quest'anno, invece, è stato fondato principalmente sulla somministrazione di quesiti di “ragionamento logico”, ben lontani dalla formazione scolastica (e quindi dal dettato legislativo), privilegiando, in tal modo, una preparazione meramente mnemonica e meccanica (presso società di avvicinamento al test create appositamente a tale fine).

Pertanto, non può essere posta in dubbio la violazione della Legge n. 264/1999, in ragione della somministrazione nel test di solo 2 domande di cultura generale, sulle 60 dell'intera prova.

Si rileva, sin d'ora, come priva di pregio potrà essere l'eventuale obiezione che il ragionamento logico "rientri" nella cultura generale, atteso che quest'ultima – stando al tenore letterale della norma soprarichiamata – deve comunque vertere *"sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore"*. Ed, ovviamente, la logica non è materia di programmi scolastici.

Ebbene, nel caso di specie, **la ricorrente** – che, nella illegittima "sezione di ragionamento logico" ha conseguito un punteggio di soli 21,7 (su 30 punti disponibili) – è stata, inequivocabilmente, penalizzata dal dovere affrontare tali quesiti *contra legem* ed, ove la prova fosse depurata di tali domande, **ben avrebbe potuto essere assegnata alle sedi prescelte**.

**II.2.** A ciò si aggiunga che il criterio di selezione non ha minimamente avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto e/o, comunque, quello di far accedere le persone più competenti, motivate ed equilibrate per il ruolo di medico, bensì – di contro – ha esclusivamente premiato un profilo utilitaristico di candidato e un marcato opportunismo nella gestione dei tempi di risposta.

Non a caso il Ministro Giannini, nel 2015, criticò il criterio di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria (ad oggi rimasto lo stesso), definendo "ridicoli" i quiz. In particolare, il Ministro ebbe a dichiarare che tale sistema rappresenta *"una grande criticità ... vuol dire che così non funziona ... stiamo parlando dei futuri medici, quello fondato su sessanta domandine, talvolta perfino ridicole, alle quali bisogna rispondere in due ore ..."*.

### III

**Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.**

**III.1.** La selezione *de qua* risulta essere illegittima anche sotto altro profilo, sempre riconducibile alla scelta dei criteri e delle modalità selettive.

In particolare, **si contesta il criterio di individuazione della risposta corretta**, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, il quale risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti potevano avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre (come poi effettivamente accaduto per i quesiti nn. 5, 23, 24, 29, 39, 47, salvi altri).

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Non vi è chi non veda come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto **un'alea inaccettabile** nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta.

In buona sostanza, lo studente non è stato messo in condizione di conoscere *ex ante*, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Tutto ciò, tra l'altro, con un tempo molto limitato a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

**III.2.** Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione (quesiti nn. 5, 23, 24, 29, 39, 47) sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta, in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei. In particolare:

- il quesito n. 5 così recitava: *“In un circo, Enrico, l'unica persona incaricata di dare da mangiare agli animali nei recinti, inizia il suo lavoro alle 6:30 del mattino. Si sa che: 1)*

*Enrico si ferma 15 minuti presso ciascun recinto 2) le tigri vengono nutrite prima degli elefanti ma dopo gli orsi 3) i cavalli sono nutriti 15 minuti dopo gli orsi 4) i leoni sono nutriti dopo gli elefanti Enrico alle 6:50 nutrirà: A) i cavalli B) gli orsi C) le tigri D) gli elefanti E) i leoni”.*

La risposta esatta indicata dal M.I.U.R. era la A), ma in realtà può considerarsi corretta anche la soluzione C). Infatti, secondo il Miur la risposta corretta sarebbe “i cavalli”, in quanto l’ordine degli animali a cui Enrico dà da mangiare sarebbe il seguente: orsi, cavalli, tigri, elefanti, leoni. Se Enrico inizia alle 6:30 a nutrire gli orsi e vi rimane per 15 minuti, andrà a servire i cavalli alle 6:45. Alle 6:50 quindi, sarà ancora a nutrire i cavalli.

Il ragionamento fila ed è corretto, ma è altrettanto corretto il ragionamento che si fonda sull’interpretazione di quel “dopo gli orsi” nel punto 3 come “i cavalli nutriti 15 minuti dopo l’ultimo orso nutrito” e non dopo il primo. Se si segue questo pensiero, quindi, avendo finito di dare cibo agli orsi alle 6:45, avrebbe iniziato a servire i cavalli alle 7:00 e nel mezzo avrebbe dato mangiare alle tigri.

- il quesito n. 23 così recitava: *“Il ciclo di Krebs: A) produce GTP, NADH e CO<sub>2</sub> B) utilizza glucosio C) fa parte della glicolisi anaerobica D) fa parte della glicolisi aerobica E) consuma ATP e produce CO<sub>2</sub>”.*

La domanda ammette più risposte esatte. La risposta A) considerata giusta dal Ministero non è completa poichè il *Ciclo di Krebs* produce i seguenti prodotti: Guanosin trifosfato (GTP), Nicotinammide adenina dinucleotide (NADH), diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) manca un altro importante prodotto che è Flavina adenina dinucleotide (FADH<sub>2</sub>). Inoltre, si può affermare che il Ciclo di Krebs è il secondo stadio del Catabolismo dei carboidrati che utilizza glucosio (risposta B) e segue la Glicolisi aerobica (risposta D).

- il quesito n. 24 così recitava: *“Se in una cellula diploide nella fase G2 della meiosi la quantità di DNA è pari a Y, quale sarà la quantità di DNA presente in metafase II in ogni singola cellula? A) 0,5 Y B) Y C) 2 Y D) 4 Y E) 0,25 Y”.*

Questa domanda presenta un errore di impostazione poiché la fase G2 viene attribuita alla Meiosi in realtà avviene nell’Interfase del Ciclo cellulare. Infatti in questa fase la cellula si prepara alla mitosi, si forma il fuso mitotico per ripartirsi nei cromosomi dei due corredi cromosomici. Perciò, riassumendo, il ciclo cellulare comprende 4 fasi sequenziali denominate G1, S, G2 ed M oltre ad una fase G0 le prime tre costituiscono l’Interfase mentre la fase M indica il processo di divisione per mitosi o per meiosi.

- il quesito n. 29 così recitava: “*Quale tra le seguenti affermazioni relative al codice genetico è FALSA? A) I codoni del codice sono costituiti da coppie di nucleotidi, che rendono possibili 64 combinazioni B) Contiene dei segnali di fine lettura, rappresentati da tre codoni di stop C) Dato un codone, questo specifica sempre un unico amminoacido D) È ridondante, vale a dire che quasi tutti gli amminoacidi sono specificati da più di un codone E) Contiene un segnale di inizio, rappresentato dal codone AUG*”.

Questa domanda ammette 2 risposte esatte: la A) e la E), poiché : il *codone di inizio* (più comune, ma non l’unico) è rappresentato da AUG che codifica anche la Metionina o nei batteri la Formilmetionina. A seconda dell’organismo, codoni alternativi di inizio possono essere GUG o UUG; questi codoni normalmente rappresentano, rispettivamente, la Valina e la Leucina, ma come codoni di inizio sono tradotti in Metionina o Formilmetionina. Altri codoni di inizio sono CUG, UUG e, nei procarioti, GUG e AUU<sup>1</sup>.

- il quesito n. 39 così recitava: “*Una mutazione missenso nella sequenza nucleotidica di un gene ha sicuramente come effetto: A) la sostituzione di un amminoacido nella proteina codificata dal gene B) la produzione di una proteina più lunga del normale C) la produzione di una proteina più corta del normale D) la morte della cellula in cui è avvenuta la mutazione E) la mancata produzione della proteina codificata dal gene*”.

Questa domanda ammette più risposte: A), D) ed E). Ciò, poiché le *Mutazioni missenso* sono esempi di mutazioni puntiformi, che possono causare malattie genetiche gravi come l’anemia falciforme e la talassemia. Le mutazioni missenso generalmente sono clinicamente importanti poiché comportano la modifica delle proprietà dell’amminoacido codificato tra cui se è essenziale, acido, polare o non polare; se ne deduce che è incerto se il cambiamento di una singola base nucleotidica possa influire sulla salute di un organismo. Ne conseguono possibili cambiamenti dell’espressione genica che danno origine a: - (risposta D) possibile morte della cellula in cui è avvenuta la mutazione e/o - (risposta E) la mancata produzione della proteina codificata dal gene<sup>2</sup>. Inoltre, nella risposta E), si nota errore grammaticale di preposizione è scritto “del gene” anziché “dal gene”.

---

<sup>1</sup> Riferimenti fonti bibliografiche:

△ Touriol C, Bornes S, Bonnal S, Audigier S, Prats H, Prats AC e Vagner S, *Generation of protein isoform diversity by alternative initiation of translation at non-AUG codons*, in *Biol. Cell*, vol. 95, 3–4, 2003, pp. 169–78, DOI:10.1016/S0248-4900(03)000339, PMID 12867081.


△ Wei J, Zhang Y, Ivanov IP, Sachs MS, *The stringency of start codon selection in the filamentous fungus Neurospora crassa*, in *J. Biol. Chem.*, vol. 288, n° 13, 2013, pp. 9549–62, DOI:10.1074/jbc.M112.447177, PMC 3611022, PMID 23396971.

<sup>2</sup> Riferimenti Fonti bibliografiche:


[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notable\\_mutations.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notable_mutations.png)

- il quesito n. 47 così recitava: “L’ammoniaca  $\text{NH}_3$  è in grado di accettare ioni  $\text{H}^+$  formando  $\text{NH}_4^+$ , quindi è: A) una base secondo Brönsted e Lowry B) un acido di Lewis C) una base di Schiff D) una base secondo Arrhenius E) un composto anfotero”.

La domanda ammette 2 risposte esatte: la A) e la D), poiché la semireazione indicata  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{NH}_4^+$  dimostra che l’Ammoniaca si comporta da *Base secondo Bronsted e Lowry*, ma il carattere acido o basico di una specie chimica si valuta a seconda della forza del solvente in cui avviene la reazione. Nel caso in cui la semireazione suindicata si riferisca all’equilibrio o reazione reversibile tra Ammoniaca ed Acqua:  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$  questo dimostra che  $\text{NH}_3$  è anche *Base secondo Arrhenius* poiché secondo questa teoria si definisce Acido una sostanza che in soluzione libera ioni  $\text{H}^+$  e Base una sostanza che in soluzione libera ioni  $\text{OH}^-$ . L’ammoniaca,  $\text{NH}_3$ , pur non contenendo ioni idrossido, si comporta come una base; essa, infatti, reagendo con acqua (che funge in questo caso da acido), ne accetta un protone, trasformandosi nel suo acido coniugato ione ammonio,  $\text{NH}_4^+$ ; l’acqua, invece, cedendo un protone, si trasforma nella sua base coniugata ione idrossido:



Dal punto di vista chimico, l'ammoniaca può comportarsi sia da acido molto debole sia da base. Nel primo caso, essa sostituisce uno dei suoi atomi di idrogeno con un atomo metallico dando luogo agli ammiduri o metalloammidi, come per esempio la sodioammide o ammiduro di sodio,  $\text{NaNH}_2$ . Le ammidi dei metalli alcalini si ottengono facendo agire l'ammoniaca gassosa e perfettamente anidra sul metallo fuso:




---

Hägström, Mikael (2014). "Medical gallery of Mikael Häggström 2014". *WikiJournal of Medicine* **1** (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain Boillée, 2006, p. 39


^ Chang JC e Kan YW, *beta 0 thalassemia, a nonsense mutation in man*, in *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, vol. 76, n° 6, giugno 1979, pp. 2886-9.

Bibcode:1979PNAS...76.2886C, DOI:10.1073/pnas.76.6.2886, PMC 383714, PMID 88735.

^ Boillée S, Vande Velde C e Cleveland DW, *ALS: a disease of motor neurons and their nonneuronal neighbors*, in *Neuron*, vol. 52, n° 1, ottobre 2006, pp. 39–

59, DOI:10.1016/j.neuron.2006.09.018, PMID [17015226](#)

Le proprietà acide dell'ammoniaca sono tuttavia debolissime, per cui per esempio la sodioammide reagisce violentemente con l'acqua trasformandosi in idrossido di sodio e liberando ammoniaca:



**III.3.** Ebbene, la candidata, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, ha, altresì, perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente l'intero test, con conseguente alterazione, in ogni caso, dell'intera graduatoria. La prova del ricorrente è stata, quindi, irrimediabilmente pregiudicata da tale agire illegittimo del M.I.U.R., mentre **ove tali quesiti fossero stati espunti e/o comunque, attribuiti i maggiori punteggi in relazione a tali domande**, questa **sarebbe stata**, in ragione del punteggio e della posizione in graduatoria prossima agli ultimi entrati, senza alcun dubbio, **ammessa**. In particolare, l'attribuzione alla ricorrente del punteggio relativo ai sopra indicati quesiti errati e/o mal formulati l'avrebbe potuta pienamente far rientrare tra i posti utili in graduatoria presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, in base alla sua posizione ed al punteggio complessivo ottenuto, con conseguente ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'Ateneo prescelto.

E più precisamente:

COGNOME E NOME	PUNTEGGIO TEST	QUESITI CONTESTATI CUI NON E' STATA DATA RISPOSTA	QUESITI CONTESTATI CUI E' STATA DATA RISPOSTA ERRATA	MAGGIORE PUNTEGGIO TEST CON L'AGGIUNTA DEI QUESITI CONTESTATI
DI NICOLANTONIO SARA	58,2	24 (37)	23 (25)	61,6

**Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati, con la conseguenza che egli dovrà essere ammesso, in sovrannumero, al predetto corso presso le sedi prescelte.**

<sup>3</sup> G.Valitutti, A.Tifi, A. Gentile, Esploriamo la Chimica. Capitolo Acidi e basi, II Ed. 2010, Zanichelli.



**III.4.** In analoga situazione, con riferimento alla prova selettiva del 2014, con specifico riguardo ad errato quesito, il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *“nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell’annullamento del quesito (sul punto - ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010)”* (**Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza Cautelare n. 973/2014 del 5 marzo 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza Cautelare n. 974/2014 del 5 marzo 2014**).

Ancora il Consiglio di Stato, per i quiz di accesso ai precedenti anni accademici, ha riconosciuto che *“nell’ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del “fumus boni iuris”, le censure che investono la ricaduta sull’ esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all’oggetto ed al contenuto della domanda stessa”*. (**Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840**). Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio secondo cui, *“vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del “fumus boni iuris” le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell’oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato”*. (**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, 838**).

#### IV

**Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.**

**IV.1.** Si rileva come la prova somministrata sia totalmente illegittima in quanto non ha tenuto conto del vincolo di cui all’**art. 4 della Legge n. 264/1999**, che **impone (solo) al M.I.U.R. di predisporre la prova** (quindi non affidando a terzi l’incombenza, come avvenuto nella specie), **sia** per ovvie ragioni di **trasparenza ed imparzialità**, **sia** per un

inderogabile **vincolo di bilancio** (secondo il quale la predisposizione della prova non può gravare sul bilancio dello Stato).

Invero, ai sensi dell'**art. 4 della Legge n. 264/1999** *“Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”*.

Ne deriva che la Legge n. 264/1999, non prevede il coinvolgimento di terzi soggetti per la predisposizione della prova, tanto più se questo comporti degli aggravii alle casse dello Stato.

Ebbene, **nel caso di specie**, la prova è stata predisposta **in palese violazione della suindicata normativa**, atteso che:

**a)** il M.I.U.R. ha incaricato al Cineca – si immagina a titolo oneroso – il compito di predisporre la prova, evidentemente considerandolo un soggetto di comprovata esperienza (tuttavia sbagliando per quanto di seguito esposto);

**b)** il Cineca, a sua volta, ha indetto in data 21.4.2017, una gara di appalto (GARA 1716) *“Servizio di predisposizione dei quesiti per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a programmazione nazionale in lingua italiana a.a. 2017/2018”*, sulla base di una serie di indicazioni di cui ad un allegato Capitolato Tecnico (***doc. n. 6***);

**c)** la predetta gara di appalto si è conclusa con verbale negativo, non essendo giunte manifestazioni di interesse di alcun operatore economico, anche oltre i termini della scadenza delle domande (***doc. n. 7***).

Pertanto, oltre a non essere stata la prova selettiva predisposta dal M.I.U.R. (in violazione della Legge n. 264/1999), risulta del tutto **sconosciuto il soggetto che ha provveduto a predisporre i quesiti** sottoposti ai candidati, che – stando, in ogni caso, a quanto previsto dal D.M. 28 giugno 2017 n. 477 – doveva essere di *“comprovata esperienza in materia”*.

Infatti, l'**art. 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477** prevede che *“1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti*

*con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e della Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale n. 293/2017 citato in premessa, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova”.*

**Invece, in totale spregio sia della norma di legge, sia della decretazione ministeriale, la prova non solo non è stata predisposta dal M.I.U.R. (violazione art. 4, Legge n. 264/1999), ma, altresì, risulta del tutto sconosciuto il soggetto che ha predisposto i quesiti della prova per l'a.a. 2017/2018 (atteso che la gara di appalto è andata deserta).**

Tale circostanza risulta essere di estrema gravità se si pensa che la il **D.M. 28 giugno 2017 n. 477** stabilisce che i **“soggetti con comprovata competenza in materia”** devono essere **“individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza”** e sono **“tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio”**.

E' ben noto, infatti, che intorno al test di accesso ai corso di laurea in medicina ed odontoiatria, vi sono grandi criticità sulla garanzia della segretezza dei quesiti. Ciò, in particolare, quest'anno, in relazione ai noti fatti accaduti presso l'Università di Napoli Federico II, dove diversi soggetti sono stati indagati per truffa per una presunta compravendita delle soluzioni del test. Più precisamente, alcuni candidati sarebbero stati trovati in possesso delle relative soluzioni per mezzo di sequenza algoritmica (come meglio censurato *infra* motivo VIII).

In pratica, la circostanza di avere affidato a soggetti terzi, ad oggi del tutto sconosciuti, peraltro nemmeno di diretto controllo del M.I.U.R., la predisposizione della prova non ha potuto garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e, soprattutto, di riservatezza previsti dalla predetta decretazione ministeriale, dal Capitolato Tecnico della gara indetta dal Cineca (*cfr. doc. n. 6, art. 3, “Politiche di sicurezza dell’aggiudicatario”*) ed, in ogni caso, più in generale, di quelli relativi al buon andamento della pubblica amministrazione.

E' evidente che l'affidamento dell'incarico della predisposizione dei quesiti a società private (risultando molto ambito l'accesso a tali corsi di laurea), ha gravi riflessi sulla legittimità della prova e sulla garanzia di riservatezza dei quesiti medesimi, anche alla luce della sopra richiamata indagine della Procura di Napoli sulla compravendita delle domande del test.

Ciò posto, ne deriva l'illegittimità della selezione per la violazione della normativa rubricata.

**IV.2.** A questo punto, in ragione di quanto sopra, non vi è dubbio che il M.I.U.R. debba dare documentato conto, sia di chi sono i soggetti *“con comprovata esperienza in materia”* che hanno provveduto a predisporre la prova, sia delle modalità con cui hanno operato ed hanno garantito la riservatezza dei quesiti, sia dei lavori della *“Commissione di esperti ... per la validazione dei dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova”*, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la irrazionalità e non trasparenza.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi nota di incarico e/o affidamento del servizio di predisposizione dei quesiti della prova di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, da parte del MIUR al Cineca e/o a soggetti terzi; di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti del MIUR e/o di altro soggetto con comprovata esperienza in materia da esso incaricato; nonché tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti, costituita con Decreto Ministeriale n. 293/2017, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova.

Anche perché il Capitolato Tecnico della gara indetta dal Cineca, all'art. 3, *“Politiche di sicurezza dell'aggiudicatario”*, impone tutta serie di prescrizioni a carico del soggetto a cui viene affidata la fornitura, sia riguardo *“l'albo degli esperti”*, sia le *“fasi di produzione delle domande”*, sia le *“misure di sicurezza”* (**cfr. art. 3, doc. n. 6**).

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

A tale riguardo si rileva come si è formulata apposita istanza di accesso agli atti, rimasta, alla data della notifica del ricorso, inevasa. Pertanto, ci si riserva di ulteriormente dedurre non appena tale documentazione verrà messa a disposizione dal M.I.U.R.

## V

**Illegittimità della selezione in relazione alla somministrazione di quesiti non inediti.**  
**Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione**

*e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.*

V.1. Si rileva, altresì, come anche quest'anno, il M.I.U.R. abbia gravemente reiterato (come avvenuto l'anno passato) il profilo di illegittimità riconducibile alla somministrazione di una parte delle **domande**, assolutamente **non inedite**, e/o, comunque, acquisite da manuali di preparazione al test di note società private, dai simulatori d'esame delle università private e dai test degli anni precedenti.

In particolare – secondo quanto dettagliatamente specificato nel prospetto allegato in atti (*doc. n. 8*) – si rileva come almeno i seguenti quesiti (salvi altri) siano stati copiati (in modo, se non integrale, comunque, cambiando solo qualche parola) dai manuali di preparazione al test, e più precisamente: Domanda 5: tratta dal manuale "Scienze e Tecnologie Alimentari" dell'Università di Bari, a.a. 2014/2015; Domanda 10: tratta dal manuale Artquiz n. 320 - AlphaTest n. 5733 (edizione 2016/17); Domanda 24: tratta dal manuale Alpha Test - Editest; Domanda 27: tratta dal manuale Artquiz n. 1556 (edizione 2017/18); Domanda 43: tratta dal manuale del libro Artquiz, pagg. 183, 184, 185, 186 e dal manuale 5500 quiz per l'area Psicologica, pag. 916; Domanda 48: tratta dal manuale Artquiz n. 1211; Domanda 55: tratta dal manuale Artquiz n. 175 (edizione 2017/18).

Non vi è dubbio alcuno che la circostanza di avere copiato e/o, comunque, utilizzato, per la prova di accesso al corso di laurea di cui al presente giudizio, un buon numero di quesiti presenti su manuali di preparazione al test di società private abbia posto in netta posizione di vantaggio coloro i quali avevano partecipato a detti corsi privati, i quali hanno potuto rispondere a domande le cui soluzioni già conoscevano.

Il tutto in totale **spregio dei principi** sanciti dalla **decretazione ministeriale**, di **imparzialità** e di **parità di trattamento**, della **trasparenza** dell'azione amministrativa, oltretché, per certi versi, anche della **segretezza dei quesiti**.

Ebbene, risulta *ictu oculi*, nella fattispecie, la violazione da parte dell'Amministrazione della normativa rubricata, atteso che – a parte ogni altra considerazione non strettamente giuridica, in merito alla effettiva e concreta attività espletata – sia i “*soggetti con comprovata competenza nelle materie d'esame*”, sia “*la Commissione incaricata della validazione dei quesiti*” non hanno fatto altro che, per taluni quesiti, “copiarli” dai predetti

manuali, determinando, quindi, una evidente violazione dei suindicati principi cardine dei concorsi pubblici.

Si rileva, peraltro, come nel **Capitolato Tecnico** di affidamento dell'incarico a terzi soggetti predisposto dal Cineca – richiamato nel precedente motivo di ricorso – all'**art. 4**, denominato “*Caratteristiche tecniche dei quesiti*”, nel paragrafo “*Originalità e tracciabilità dei quesiti*”, espressamente si stabilisce che “**Tutti i quesiti oggetto della presente fornitura dovranno essere inediti, non dovranno essere tratti da banche dati standard a catalogo, dovranno essere predisposti esclusivamente per le prove in oggetto e dovranno essere supportati da adeguata motivazione scientifica scritta e degli estremi dell'esperto e degli esperti ricompresi nell'albo che hanno contribuito alla loro stesura**” (cfr. doc. n. 6)

Non può sottacersi, altresì, che tale agire, oltre ad essere palesemente illegittimo, costituisce una clamorosa ed imperdonabile recidiva rispetto a quanto già accaduto l'anno passato.

**V.2.** Anche in ragione del presente motivo di ricorso si rende necessario, quindi, conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande medesime da parte dei soggetti incaricati dal M.I.U.R. Non vi è dubbio, infatti, che l'Amministrazione debba dare documentato conto delle scelte operate dai “Soggetti con comprovata esperienza” dalla “Commissione di validazione”.

## VI

**Violazione dell'anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.**

**VI.1.** La procedura di concorso risulta essere viziata per la **violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.**

Infatti, anche quest'anno – peraltro in misura ben più grave rispetto al passato – il criterio adottato dal MIUR e dagli Atenei per l'identificazione della prova e l'associazione di essa al candidato risulta violare palesemente e clamorosamente il principio dell'anonimato.

Come è noto, la criticità censurata, a più riprese, dalla Giustizia Amministrativa sul tema “anonimato” (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013,**

**n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015)** verteva sulla “riconoscibilità”, da parte delle Commissioni d’aula o di altri soggetti terzi, del codice alfanumerico identificativo della prova e del singolo candidato, apposto sia sulla scheda risposte che sulla scheda anagrafica, il che era sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive.

Ebbene, ciò ricordato, è del tutto sorprendente come le modifiche apportate anche quest’anno dal M.I.U.R. nelle procedure di abbinamento prova-candidato, in realtà, non abbiano posto alcun concreto correttivo rispetto alle problematiche anzidette ed evidenziate dal Giudice Amministrativo, ma anzi, addirittura, abbiano determinato maggiori e ben più gravi criticità rispetto al passato.

Infatti, quest’anno, il sistema di associazione dell’elaborato al singolo candidato prevedeva, al termine della prova, l’apposizione di coppia di etichette autoadesive identiche – recanti anche quest’anno il “famigerato” codice alfanumerico – sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte; ma, soprattutto, le operazioni di apposizione delle etichette sui predetti moduli, nonché di sottoscrizione della scheda anagrafica, non potevano che avvenire alla presenza della Commissione, essendo situati i banchi appositi nei pressi della stessa.

Adirittura, in alcune sedi di concorso, sono stati gli stessi Commissari che provvedevano ad aiutare applicare le etichette recanti i codici identificativi della prova e della scheda anagrafica sui rispettivi moduli.

Ed ancora – altro adempimento procedurale violativo dell’anonimato – dovevano avvenire alla presenza della Commissione le stesse procedure di consegna dei vari moduli al termine della prova. Anzi era la stessa Commissione d’aula a dovere provvedere all’inserimento dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato all’interno dei rispettivi scatoloni.

Ciò secondo quanto previsto dal **punto 9 dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477** (così come richiamato dai bandi degli Atenei), secondo cui: *“Al termine della prova, il Presidente della Commissione d’aula o il responsabile d’aula provvede a: a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte; b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi*

*candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte”.*

A ciò si aggiunga che, in diversi Atenei, i moduli anagrafici e delle risposte, invece di essere inseriti in contenitori o scatoloni chiusi – così come prevedeva la normativa concorsuale – in realtà, venivano, semplicemente “appoggiati” su un banco presso la Commissione d’aula, con la possibilità, quindi, da parte di soggetti terzi, di potere successivamente mettere mano alle prove, anche dopo la consegna da parte del singolo candidato.

Inoltre, occorre rilevare come presso molte sedi di concorso veniva fornita una ulteriore etichetta adesiva recante nome e cognome ed un codice identificativo ulteriore, il quale – anch’esso – consentiva ancor più una rapida identificazione della prova.

**Ebbene, in tutte le anzidette situazioni l’anonimato delle prove dei candidati non è stato – in misura ben più grave rispetto al passato – assolutamente garantito, atteso che era molto semplice, in detti momenti, associare la prova al singolo candidato leggendo il codice alfanumerico presente sulla scheda anagrafica e sulla scheda risposte.**

Quindi, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate.

Ne consegue l’illegittimità di tale sistema, in quanto non garantisce l’anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento.

**VI.2.** Si segnala, peraltro, come, anche di recente, il Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015, richiamata in diverse pronunce del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Bis, ex multis Sentenza n. 11614/2015 del 13 ottobre 2015) si sia pronunciato in senso favorevole alla sussistenza della violazione dell’anonimato per ragioni del tutto analoghe a quanto censurato nel presente atto, in merito alla selezione per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

In particolare – in fattispecie “in cui la Commissione ha fatto apporre a ciascun candidato, all’interno della scheda anagrafica, il codice a barre Cineca riservato a ciascun concorrente, codice la cui funzione è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica (e quindi del nominativo del candidato) con la prova d’esame dallo stesso sostenuta, e ciò in quanto lo stesso codice viene apposto da ciascun candidato sulla “scheda-risposte”. Peraltro, le schede anagrafiche così compilate (e cioè con



*l'aggiunta, oltre ai dati anagrafici, del predetto codice a barre contenente il numero che individua l'elaborato di ciascun candidato e ne consente il collegamento con la sua persona) non sono state sigillate in busta chiusa (come avviene normalmente in ogni procedura selettiva) ma sono state lasciate tal quali nella libera disponibilità della Commissione ..." – i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che le modalità di svolgimento delle prove "nondimeno non hanno assicurato, a parer del Collegio, l'anonimato dei candidati durante l'intero svolgimento della prova selettiva. Ed infatti, nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all'ammissione al corso di Medicina dell'Università di Messina per l'anno accademico 2010-2011). E' evidente come le suddette operazioni compiute dalla Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore ... al fine di assicurare che la correzione degli elaborati, nel rispetto della par condicio dei ricorrenti e dell'imparzialità dell'Amministrazione, avvenga nel più stretto anonimato. Né assume pregio la controdeduzione dell'amministrazione universitaria secondo la quale essendo state le prove corrette dal Cineca e non dalla Commissione, posto che tale duplicità soggettiva degli organi coinvolti nelle operazioni valutative non esclude di per sé in astratto il rischio di indebite interferenze da comunicazione. E' principio giurisprudenziale consolidato, che qui non si ha motivo di smentire, quello secondo cui la regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata in astratto l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore (Cons. Stato, Ad.plen. n. 26 del 2013; Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071; III, 8 settembre 2014 n. 453), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato sia avvenuta in concreto, essendo sufficiente l'astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza (essendosi al proposito affermato il principio, di matrice penalistica, della illegittimità da pericolo c.d. astratto)."*

Ebbene, il **vulnus del sistema** sta proprio – stando alla motivazione della Sentenza n. 15/2015 del Consiglio di Stato (richiamata, in più occasioni, da Codesto Tribunale) – **nei codici alfanumerici accessibili alla Commissione d’aula una volta apposti.**

Quest’anno con una aggravante – addirittura – rispetto al passato: che tali etichette (con i codici alfanumerici ben visibili) venivano apposte dai candidati alla presenza della Commissione, in totale spregio, per l’appunto, dell’anonimato.

Del resto, non sarebbe stato nemmeno difficile ovviare alla visibilità del codice di abbinamento della prova o lasciando solo il codice a barre senza quello alfanumerico sottostante, o, più semplicemente, oscurando il codice alfanumerico con una barra argentata, da scoprire al momento della correzione degli elaborati (sistema adottato dall’Università Cattolica, nella selezione per l’accesso a medicina, per garantire l’anonimato delle prove).

Ciò posto, si può, senza alcun dubbio, ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l’accesso ai corsi di laurea di cui al presente giudizio, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l’anonimato degli elaborati e dei candidati.

Ne consegue l’illegittimità della selezione.

## VII

**Violazione del principio della certezza della paternità della prova. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.**

Si censura, altresì, per altro verso, la violazione di un ulteriore principio fondamentale in tema di concorsi pubblici, vale a dire quello relativo alla **certezza della paternità della singola prova** rispetto a ciascun candidato.

Invero, le modalità di svolgimento della selezione concorsuale oggetto della presente impugnativa, per come strutturate, hanno determinato l’assoluta impossibilità di attribuire con certezza la paternità dell’elaborato al concorrente generalizzato nella scheda anagrafica.

Invero, da quanto risulta dai verbali di espletamento del concorso presso le diverse sedi di Ateneo, è stato effettuato esclusivamente un controllo dell'identità dei candidati all'ingresso in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna – e quindi della compilazione della scheda anagrafica – nessuno ha verificato che i dati contenuti nel predetto modulo recante le generalità del candidato fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel concorrente.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati al termine della prova. Ma nessun controllo è stato previsto in merito alla veridicità delle generalità ivi indicate e, quindi, in astratto, **si è reso possibile lo scambio di persona.**

Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato al superamento del concorso, per il quale svolgere il compito.

Anche in ragione del fatto che, quest'anno, diversamente dal passato, la mancata sottoscrizione dell'anagrafica non costituiva causa di annullamento della prova e, quindi, tale firma poteva addirittura essere omessa.

Pertanto, nel caso di specie, nessuna garanzia vi è stata in merito alla certezza della paternità dell'elaborato all'effettivo candidato. Ciò costituisce, senza dubbio, macroscopico vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

## VIII

**Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.**

La prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2017/2018, risulta essere stata caratterizzata dal verificarsi, in diversi Atenei, di **gravissime situazioni di irregolarità**, le quali hanno comportato la **violazione della segretezza dei quiz** e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale.

**VIII.1.** Innanzitutto, è ben nota la vicenda avvenuta presso **l'Università Federico II di Napoli**, dove è pendente un **procedimento penale**, con indagine a carico di diversi soggetti **per truffa**, in ragione di una presunta **compravendita delle soluzioni del test e violazione della segretezza dei quesiti della prova**. Infatti, alcuni candidati sarebbero stati trovati in possesso delle relative soluzioni per mezzo di sequenza algoritmica. Addirittura, su disposizione del P.M. della Procura di Napoli, Ida Frongillo, la mattina del 5 settembre, giorno della prova sostenuta a Monte Sant'Angelo da oltre 4 mila studenti, ci sono state diverse perquisizioni (*doc. n. 9*).

Ebbene, tale accaduto – in relazione al quale sono ancora in corso delle indagini delle competenti Autorità – risulta avere violato il principio della segretezza dei quesiti della prova di concorso.

Occorre rilevare come tale situazione di grave irregolarità investa non solo i partecipanti presso la sede di Napoli, ma riguardi l'intera prova nazionale, considerata la previsione di una graduatoria unica per tutta Italia. Peraltro, non conoscendosi né le modalità né il luogo della violazione della segretezza dei quesiti, **risulta impossibile stabilire chi e quanti abbiano potuto trarre vantaggio dalla eventuale conoscenza in anticipo delle domande, con conseguente assoluta illegittimità dell'intera prova concorsuale.**

**VIII.2.** Inoltre – a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento della prova presso diversi Atenei – in molte sedi **non sono state rispettate** le ulteriori disposizioni relative alle procedure di espletamento della prova secondo la disciplina dell'Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 ed, in particolare, riguardo:

- **il simultaneo inizio della prova alle ore 11.00 su tutte le sedi di concorso**, atteso che risulta a verbale **l'inizio della prova con ben 28 minuti di ritardo presso la sede di Milano** (*doc. n. 10*), con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di avere vantaggi sulla possibile conoscenza delle domande;
- **la corretta verifica dell'integrità delle scatole contenente i plichi con le domande**, anche alla presenza di candidati regolarmente sorteggiati;
- **il tempestivo ritiro delle penne** date in dotazione per il test di Medicina alla fine della prova ad alcuni studenti;
- **il divieto di penne personali e/o di doppie penne di diversi candidati**, con la conseguenza che essi hanno, in danno di altri, potuto continuare a svolgere la prova

durante la fila per la consegna dei compiti e durante l'apposizione delle etichette autoadesive;

**- il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile.**

Ebbene, si sottolinea che, stante l'unicità della prova per tutto il territorio nazionale e stante, altresì, la redazione di una graduatoria unica, ogni irregolarità della prova concorsuale, presso qualsivoglia sede, ha incidenza (attesa anche la possibilità di inserire preferenze per tutte le sedi universitarie) sull'intera selezione e, quindi, su tutti i candidati. Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

**VIII.3.** Si rileva, infine, che si è provveduto a formulare istanza di accesso agli atti alle Università richiedendo copia dei verbali, compresi quelli d'aula, relativi alle operazioni di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 svoltesi presso ciascun Ateneo redatti in occasione della prova di concorso. Pertanto, ci si riserva di ulteriormente dedurre non appena tale documentazione verrà messa a disposizione da ciascuna Università.

## **IX**

**Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.**

**IX.1.** Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere **gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.**

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a "redistribuire" tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. Ciò anche in considerazione della previsione, sul punto, dell'**art. 10 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477, comma 3**, secondo cui i

posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

Tale atteggiamento adottato dall'amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

**IX.2.** Inoltre, si rileva l'illegittimità della previsione di cui al **comma 10 dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477**, relativa alla chiusura delle graduatorie di Medicina e Odontoiatria, a seguito di apposito provvedimento ministeriale.

Ebbene, la circostanza che non tutti i candidati in posizione utile alla data dell'emanando provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie potranno non avere confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini previsti, con conseguente decadenza dall'immatricolazione, determinerà, inevitabilmente – come avvenuto per l'a.a. precedente – la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.

Proprio in analoga situazione relativa al medesimo concorso per l'a.a. 2015/2016, essendo rimasti posti vacanti, il Consiglio di Stato con diversi provvedimenti (***ex multis Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 4867 del 28 ottobre 2016***) ha ritenuto “di obbligare le istituzioni universitarie a scorrere le pertinenti graduatorie, fino all'integrale copertura dei posti originariamente assegnati e disponibili”.

**IX.3.** Al riguardo, si osserva, infatti, che la **Legge 2 agosto 1999 n. 264** conferisce alla pubblica amministrazione il potere di limitare la fruizione dell'insegnamento universitario al fine di garantire un rapporto equilibrato tra disponibilità delle strutture e delle risorse umane e numero degli studenti.

Ebbene, l'art. 3 della predetta Legge individua parametri di riferimento per la determinazione dei posti da mettere annualmente a concorso che hanno attinenza univoca ed inequivocabile con la capacità ricettiva dei singoli Atenei. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (**TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433**).

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili. Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e

favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (**TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197**).

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto sopra esposto la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

### **ISTANZA CAUTELARE**

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande della ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva, in caso anche in sovrannumero, dello stesso al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, la ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, della ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai molteplici profili di illegittimità della selezione censurati nel presente atto.

Peraltro, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quella indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero per l'a.a. 2017/2018, rispetto alla offerta formativa delle Università (circostanza, peraltro oggetto di apposita censura nel presente atto), con la conseguenza che – di fatto – non si verterebbe nemmeno in ipotesi di sovrannumero.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (addirittura per migliaia di studenti in sovrannumero) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico della ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Ateneo, laddove concesso), nonché il giusto contemperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

### **ISTANZA EX ART. 52, II COMMA, C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto precede

### **SI CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

**- in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, la ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati o, comunque, in quello ove la ricorrente sarebbe potuta entrare, in ragione del proprio maggiore punteggio complessivo conseguito, tenendo anche conto dei quesiti errati, e/o dell'eventuale ampliamento del contingente di posti, secondo quanto esposto nel presente atto;

**- nel merito**, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, anche in sovrannumero, la ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2017/2018 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità recettive degli Atenei ed alla reale capacità di offerta formativa degli stessi, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria e/o, comunque, attribuzione dei posti disponibili alla ricorrente; in via ancora subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria e/o, comunque, l'attribuzione dei posti disponibili alla ricorrente; in via ulteriormente subordinata, annullando la graduatoria del 3



ottobre 2017, con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

**- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a.,** per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

a) delle deliberazioni degli organi accademici e delle determinazioni ministeriali, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli atenei e del fabbisogno di medici ed odontoiatri;

b) dei verbali ed atti di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova di accesso ai predetti corsi di laurea, redatti da soggetti *“con comprovata esperienza in materia”* e validati dalla *“Commissione di esperti ... per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova”*;

c) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli atenei.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 16 novembre 2017

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti